

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91 recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli allevatori che praticano la transumanza; che lo stesso regolamento prevede, a tal fine, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3676/91<sup>(4)</sup>, ha determinato tali zone geografiche;

considerando che, in seguito ad un riordino territoriale della comunità autonoma di Catalogna, in Spagna, che ha

comportato il cambiamento di nome di talune località, è parso opportuno modificare l'elenco delle zone in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il punto I dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2385/91 è sostituito dall'allegato al presente regolamento limitatamente alle zone geografiche appartenenti alle comunità autonome di Catalogna e Valenciana.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande presentate per la campagna 1992 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 63.

<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 14.